



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI
GIUDICI POPOLARI**

**Iscrizione negli elenchi comunali
IL SINDACO**

VISTO l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordino dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 21 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

- 1- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 sono invitati a iscriversi, **entro e non oltre il 31/07/2023**, negli elenchi integrativi comunali.
- 2- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
- 3- Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza comunale, addì 22.06.2023

IL SINDACO
F.to Camillo Bertocchi